

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 28

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Convenzioni con le associazioni di promozione sociale

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale purché siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" per svolgere le attività previste dai rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi.

2. Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi essenziali:

- l'attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo;
- le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste;
- la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attività;
- le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;
- le modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro risultati finali.

3. La Giunta regionale individua, con regolamento, i criteri di priorità per la stipula delle proprie convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed approva lo schema-tipo di disciplinare.

Art. 2

Disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale

1. La Regione del Veneto sostiene l'associazionismo di promozione sociale attraverso:

- la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1;
- la concessione di contributi relativi a progetti e iniziative compiutamente documentati;
- il sostegno a progetti di attività, particolarmente innovativi nel campo dell'informazione, consulenza, formazione;

d) l'aggiornamento e la formazione degli operatori.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare gli interventi di cui al comma 1.

3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dal comma 1.

4. Sono ammissibili più contributi a favore dello stesso progetto o iniziativa purché l'importo complessivo non ecceda l'ottanta per cento della spesa prevista.

5. Sono escluse dai contributi di cui al comma 1, lettera b) le prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

Art. 3

Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è così sostituito:

"2. L'inosservanza dei termini previsti nel comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. L'ente beneficiario è responsabile delle somme ricevute con riferimento ai lavori realizzati da accertarsi allo scadere dei termini stabiliti."

2. Nell'articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è introdotto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. In caso di decadenza dal contributo si applicano le disposizioni previste all'articolo 22, comma 3."

Art. 4

Modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:

"La Regione concede contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture residenziali e diurne per anziani, aventi rilievo socio-sanitario e già esistenti a favore di comuni, comunità montane, aziende ULSS, consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." e successive modificazioni, istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, fondazioni, associazioni ed istituzioni private in possesso di personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, cooperative sociali, enti ecclesiastici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)."

Art. 5

Modifica dell'articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 così come introdotto dall'articolo 102, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5

1. L'articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998." introdotto dall'articolo 102, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:

"Art. 13 bis - Prestazioni sociali in strutture residenziali.

1. Per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

2. Nel caso di minori, il comma 1 si applica anche in relazione a ricoveri stabili presso i soggetti indicati all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia." e successive modificazioni, in ordine ai quali la Regione definisce requisiti, forme di autorizzazione e di vigilanza.

3. Nel caso di minore straniero non accompagnato ospitato in struttura residenziale, il comune obbligato all'eventuale integrazione economica è quello che ha in carico l'assistenza del minore secondo le determinazioni del Comitato per i minori stranieri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535."

Art. 6

Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è sostituito dal seguente:

"1. Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di bilancio, la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce a favore delle persone con gravi disturbi comportamentali, affetti dal morbo di Alzheimer o da altre gravi demenze, un contributo mensile di euro 516,45, finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa; l'accertamento della gravità dei disturbi comportamentali avviene sulla base di apposita scheda tecnica di valutazione predisposta dalla Giunta regionale e da adottare da tutte le ULSS".

Art. 7

Modifica dell'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:

"d) Sugli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonché sulle proposte di legge regio-

nale di natura programmatoria individuate dalla competente commissione consiliare. Il parere sulle proposte di legge, non vincolante, viene espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso".

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Convenzioni con le associazioni di promozione sociale
- Art. 2 - Disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 così come introdotto dall'articolo 102, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
- Art. 6 - Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
- Art. 7 - Modifica dell'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
- Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2002, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Antonio De Poli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 49/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 gennaio 2002, dove ha acquisito il n. 228 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 5ª in data 14 gennaio 2002;
- La 5ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 luglio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mario Rossi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1º agosto 2002, n. 7531.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo n. 76/2000 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" ha meglio precisato i contenuti della legge finanziaria regionale, disponendo che nella medesima debbano trovare accoglimento esclusivamente disposizioni legislative concernenti diretti impatti finanziari.

La recente legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel sopracitato decreto legislativo n. 76/2000, prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Il presente disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di Politiche sociali" contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Le norme di cui al presente disegno di legge relativo alle Politiche sociali contengono disposizioni inerenti al sostegno delle nuove realtà associative (associazioni di promozione sociale) di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 38 ed apportano modifiche o integrazioni alle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999";

- legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 "Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane";

- legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)";

- legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

- legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".

Il disegno di legge si compone di 7 articoli, oltre alla dichiarazione d'urgenza che attiva la procedura prevista ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.

Gli articoli 1 e 2 introducono la possibilità per le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici e di ricevere dalla Regione varie di forme di sostegno per progetti, iniziative, attività e per la formazione dei propri operatori.

L'articolo 3 modifica l'articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 per consentire all'ente beneficiario del contributo di trattenere le somme relative agli oneri sostenuti per la parte dei lavori e del progetto realizzati nel caso in cui l'ente debba restituire il contributo stesso per scadenza dei termini di rendicontazione stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'articolo 4 modificando l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 integra l'elenco dei beneficiari dei contributi previsti dalla legge regionale n. 58/1994 per includere i nuovi soggetti istituzionali contemplati dalle recenti riforme legislative in materia di personalità giuridica, ordinamento degli enti locali e di impegno sociale e socio-assistenziale.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 13 bis della legge regionale

3 febbraio 1996, n. 5 al fine di disciplinare l'istituto del domicilio di soccorso dei soggetti ricoverati nelle strutture residenziali.

L'articolo 6 modifica l'articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 per estendere come da delibera consiliare, in via sperimentale, il contributo mensile a favore delle persone affette dal morbo di Alzheimer anche alle altre gravi demenze.

L'articolo 7 precisa le competenze della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria.

La Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 10 luglio 2002 approvandolo, a maggioranza, nel testo che segue.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 27/2001 è il seguente:

“Art. 43 - Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.”

Nota all'articolo 2

- Per il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 27/2001 vedi nota all'art.1.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale 46/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

-

- “Art. 31 - Disposizioni di attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il termine ultimo per la rendicontazione dell'attività svolta è così fissato:

a) al 31 dicembre 1999 per i contributi concessi entro il 31 dicembre

1993;

b) al 31 dicembre 2000 per i contributi concessi tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996.

2. *L'inosservanza dei termini previsti nel comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. L'ente beneficiario è responsabile delle somme ricevute con riferimento ai lavori realizzati da accertarsi allo scadere dei termini stabiliti.*

2 bis. *In caso di decadenza dal contributo si applicano le disposizioni previste all'articolo 22, comma 3.”.*

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 72/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - (Interventi regionali)

La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, interviene con la concessione di contributi a favore dei consorzi fra comuni e province che si costituiranno per la gestione di servizi sociali e sanitari e che assumeranno la denominazione di “ Unità Locali dei Servizi Sociali e Sanitari ”.

La Regione concede contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture residenziali e diurne per anziani, aventi rilievo socio-sanitario e già esistenti a favore di comuni, comunità montane, aziende ULSS, consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.” e successive modificazioni, istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, fondazioni, associazioni ed istituzioni private in possesso di personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, cooperative sociali, enti ecclesiastici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

La Regione concede altresì contributi a comuni, consorzi fra comuni e province e a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la sistemazione di alloggi da assegnare agli anziani.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale 5/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 40 - Intervento sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con morbo di Alzheimer grave.

1. *Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di bilancio, la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce a favore delle persone con gravi disturbi comportamentali, affetti dal morbo di Alzheimer o da altre gravi demenze, un contributo mensile di euro 516,45, finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa; l'accertamento della gravità dei disturbi comportamentali avviene sulla base di apposita scheda tecnica di valutazione predisposta dalla Giunta regionale e da adottare da tutte le ULSS*

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'erogazione del contributo avviene con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato per l'anno 2001,

una spesa di lire 10 miliardi (capitolo n. 60040).

4. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 14 del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare idonei adeguamenti alle procedure ed ai criteri applicativi previsti dal regolamento regionale medesimo, sentita la competente Commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere.

5. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altro contributo concesso ai sensi del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 113 della legge regionale 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 113 - Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria.

1. È istituita la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria che, nello svolgimento delle attività, si raccorda con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, prevista dall' articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

2. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria esprime parere:

- a) sulla proposta di piano socio sanitario regionale;
- b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio sanitaria;
- c) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3 bis comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ULSS;
- d) *Sugli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonché sulle proposte di legge regionale di natura programmatica individuate dalla competente commissione consiliare. Il parere sulle proposte di legge, non vincolante, viene espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso;*
- e) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ospedaliere.

3. Nell'esposizione del parere di cui al comma 2, lettera a), la Conferenza esprime in particolare parere sui seguenti aspetti:

- a) gli standard qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie;
- b) i servizi essenziali da garantire alle persone;
- c) la pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio;
- d) la definizione, per territori alpini o disagiati, di parametri speciali necessari a compensare condizioni di disagio oggettive;
- e) la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto stabilito nella programmazione;
- f) la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

4. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria propone annualmente documenti di valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la Giunta regionale provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'articolo 115. Copia dei documenti di valutazione è trasmessa al Consiglio regionale.

5. Limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria può chiedere alla Regione di revocare i direttori generali delle aziende ospedaliere o di non disporre la conferma.

6. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria elegge al suo interno il proprio Presidente. Essa ha la seguente composizione:

- a) i presidenti delle Conferenze dei sindaci;
- b) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sezione regionale;
- c) un rappresentante dell'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
- d) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

7. Per la trattazione di argomenti che si riferiscono a funzioni e competenze delle amministrazioni provinciali, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria è integrata dai Presidenti delle province.

8. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle rispettive associazioni.

9. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria provvede alla designazione del componente del collegio sindacale spettante all'organismo di rappresentanza dei comuni nelle aziende ospedaliere.

10. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria si insedia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, organizza i propri lavori nel rispetto delle finalità e dei compiti previsti dal presente articolo.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali